

DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AFFARI GIURIDICI  
SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO,  
ECONOMICO E PREVIDENZIALE

**Prot.19356 del 30.04.2015**

Ai Direttori dei Centri e Unità  
di ricerca del CRA

Al Dirigente del Centro di  
responsabilità amministrativa  
CRAI  
LORO SEDI

Ai Dirigenti  
dell'Amministrazione Centrale

Alla Segreteria del  
Commissario Straordinario

Alla Segreteria della Direzione  
centrale attività scientifiche

Alla Segreteria dei  
Dipartimenti  
Via del Caravita 7/a  
00186 Roma  
SEDE

**Oggetto:** Disposizioni in materia di assenza per visite medico specialistiche a seguito della sentenza TAR Lazio 5714 del 17/04/2015 – Indicazioni sul trattamento della malattia.

Come è noto, con l'entrata in vigore dell'art.4 comma 16 bis del decreto legge n.101 del 31 agosto 2013 convertito in legge n.125 del 30 ottobre 2013, il legislatore ha modificato il comma 5 dell'art.55 *septies* del Decreto legislativo n.165 del 30 marzo del 2001, in ordine alle assenze dal lavoro dei dipendenti per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, stabilendo espressamente: ***"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica"***.

Successivamente, al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica è intervenuta con la circolare n.2 del 17 febbraio 2014 fornendo chiarimenti a tutte le Pubbliche amministrazioni nel senso che il dipendente, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, avrebbe dovuto fruire di permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del vigente CCNL di Comparto (o istituti contrattuali similari o alternativi quali i permessi brevi a recupero o riposi compensativi). Nella predetta circolare venivano inoltre fornite ulteriori indicazioni in merito alle modalità di compilazione dell'attestazione richiesta per la giustificazione di tale tipologia di assenze.



Questa Amministrazione, allo scopo di dare attuazione alle predette disposizioni, con la circolare n.10 del 17.04.2014, prot. n.19019 del 18.04.2015, ha a sua volta provveduto a fornire alcune indicazioni pratiche a tutti i dipendenti sulla modalità di imputazione delle assenze in argomento.

A tale riguardo, occorre rilevare che con le recenti sentenze n.5711 e n.5714 del 17.04.2015, il TAR LAZIO ha annullato la predetta circolare n.2 del 2014 del Dipartimento della Funzione pubblica, affermando che la materia, oggetto dell'intervento del legislatore con il predetto D.L. 101 del 2013, *"trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali disomogenei riconducibili a singoli enti pubblici o assimilati in riferimento a CCNL già sottoscritti"*.

Pertanto, in attesa degli esiti della trattativa attualmente in corso presso l'ARAN relativamente alla sottoscrizione di un CCNQ in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici permane, quindi, a decorrere dalla data di pubblicazione delle predette sentenze, la possibilità di imputare la relativa assenza a malattia, laddove opportunamente giustificata.

In proposito si richiama quanto già chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica con la circolare n.11 del 2011, emanata successivamente al D.L. 98 del 2011 convertito dalla legge n. 111 del 2011 che ha inserito il summenzionato comma 5 ter dell'art. 55 *septies* del D.Lgs. n.165/2001 in tema di controlli sulle assenze, secondo cui *"se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in un'attestazione di una struttura privata"*.

Resta fermo che in tali casi sarà applicata la vigente normativa in merito alla gestione della malattia con applicazione della trattenuta prevista per legge e computo dell'assenza nel periodo di comporta.

Relativamente a tale ultimo aspetto, si coglie l'occasione per rammentare che l'art. 17 del CCNL del 21/02/02, contempla, tra l'altro, che, in caso di assenza per malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, con un trattamento economico diversificato, calcolando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso. Se alla scadenza dei diciotto mesi il dipendente non è in grado di rientrare in servizio, il contratto prevede che, nei casi particolarmente gravi e su richiesta scritta del lavoratore da presentarsi prima della scadenza del periodo di comporta, l'amministrazione può concedere un ulteriore periodo continuativo di diciotto mesi di assenza per malattia senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Resta inteso che è facoltà del dipendente imputare l'assenza ad altro istituto giuridico previsto dall'ordinamento (ferie, permessi brevi ecc..).

Sarà cura delle SS.LL. dare la massima diffusione presso il personale della presente nota.

Ida MARANDOLA  
Direttore Generale f.f.